

febbraio 1935 l'On. Consiglio ha autorizzato la concessione di un mutuo a favore dell'Istituto per le Case Popolari di Bolzano per la costruzione di un primo lotto di case operaie in detta Città.

Per tale operazione l'On. Consiglio ha stabilito:

- 1°) L'importo del mutuo pari a somma non superiore all'80% del valore di perizia degli immobili da ipotecare a favore dell'Istituto a garanzia del mutuo stesso;
- 2°) Saggio d'interesse nella misura eccezionale del 4,75%;
- 3°) La durata dell'ammortamento in anni 35;
- 4°) L'erogazione del mutuo a costruzioni ultimate.

L'On. Consiglio ha inoltre autorizzato lo sconto delle annualità di contributo statale nel pagamento degli interessi, da liquidarsi a favore dell'Ente mutuatario.

L'On. Ministero dei LL.PP., prospettando la particolare importanza di carattere nazionale che l'operazione riveste, ha richiesto all'Istituto di voler riesaminare l'operazione stessa e consentire il mutuo nei termini seguenti:

A) Il mutuo dovrebbe essere concesso per somma pari al 100% del capitale occorrente per le costruzioni, compreso il costo dell'area, (circa £. 5.000.000).

Al riguardo l'On. Ministero dei LL.PP. richiama il disposto dell'art.28 - ultimo capoverso - del T.U. delle leggi per le Case popolari ed economiche, approvato con R.D.L.n.2318 del 30 novembre 1919, in base al quale gli Istituti mutuanti menzionati negli articoli 1 e 5 dello stesso T.U., e tra i quali è compreso l'Istituto Nazionale delle Assicurazioni, sono autorizzati a fare mutui fino all'ammontare totale del prezzo delle costruzioni, compreso il prezzo delle aree, quando lo Stato concorra al pagamento degli interessi.

L'Istituto per le Case Popolari ed Economiche di Bolzano si

